



Organisation der Arbeitswelt Feuerwehr (OdAFW)
Organisation du Monde du Travail des Sapeurs-Pompiers (OMTSP)
Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)

Organizzazione del mondo del lavoro pompieri

STATUTI

Tavola delle materie

1. Generalità	2
Art. 1 Nome e sede	2
Art. 2 Scopo	2
Art. 3 Compiti	2
Art. 4 Termini utilizzati e abbreviazioni	2
2. Affiliazione	3
Art. 5 Membri	3
Art. 6 Fine dell'affiliazione	3
3. Gli organi	3
Art. 7 Organi	3
3.1 L'assemblea dei delegati	3
Art. 8 Partecipanti	3
Art. 9 Ripartizione dei voti e presa di decisioni	4
Art. 10 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei delegati	4
Art. 11 Competenze dell'Assemblea dei delegati	4
3.2 Il Comitato e i suoi membri	4
Art. 12 Composizione del Comitato	4
Art. 13 Riunioni del Comitato	5
Art. 14 Competenze del Comitato	5
Art. 15 Competenze del Presidente	5
3.3 Il Segretariato	5
Art. 16 Competenze del Segretariato	5
3.4 La Commissione d'esame per l'esame professionale di pompieri professionista con brevetto federale	6
Art. 17 Composizione e formazione della Commissione d'esame	6
Art. 18 Competenze della Commissione d'esame	6
3.5 I verificatori dei conti	6
Art. 19 Verificatori dei conti	6
4. Altre disposizioni	6
Art. 20 Diritto di firma	6
Art. 21 Esercizio contabile	7
Art. 22 Responsabilità	7
5. Disposizioni finali	7
Art. 23 Modifiche degli statuti	7
Art. 24 Dissoluzione dell'Associazione	7
Art. 25 Effetto giuridico degli statuti	7

(Per migliorarne la leggibilità, il presente testo è redatto unicamente nella forma maschile. Si applica tuttavia allo stesso modo alle persone di entrambi i sessi.)

1. Generalità

Art. 1 Nome e sede

Con la designazione «Organizzazione del Mondo del Lavoro Pompieri (OdMLP)» si intende un'associazione secondo le disposizioni dell'art. 60 ss CC. La sua sede sociale è al domicilio del segretariato.

Art. 2 Scopo

¹ L'Associazione raggruppa i rappresentanti delle parti interessate alla formazione, alla formazione continua e al perfezionamento dei pompieri professionisti. Assume la funzione di organizzazione del mondo del lavoro conformemente alla Legge federale sulla formazione professionale.

² L'Associazione può offrire ai membri di altre organizzazioni di salvataggio le sue formazioni, le sue formazioni continue e i suoi perfezionamenti.

³ L'Associazione non persegue nessun scopo lucrativo.

Art. 3 Compiti

L'Associazione dispone delle competenze menzionate nell'art. 28 LFPr e svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) è l'interlocutrice del Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- b) analizza l'immagine della professione e, se necessario, la sviluppa ulteriormente;
- c) promuove la formazione, la formazione continua e il perfezionamento;
- d) elabora e coordina gli esami professionali federali dei pompieri professionisti;
- e) realizza gli esami;
- f) gestisce un repertorio dei titolari del brevetto federale di pompiere professionista;
- g) accredita le istituzioni di formazione conformemente alle disposizioni dei regolamenti d'esame;
- h) mantiene le relazioni con delle organizzazioni del mondo del lavoro di settori correlati.

Art. 4 Termini utilizzati e abbreviazioni

I seguenti termini e abbreviazioni sono utilizzati nei presenti statuti:

<i>Abbreviazione/termine</i>	<i>Significato</i>
LFPr	Legge federale sulla formazione professionale (RS 412.10)
CSP	Coordinazione svizzera dei pompieri
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
FSP	Federazione svizzera dei pompieri
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
ASPP	Associazione svizzera dei pompieri professionisti
CC	Codice civile svizzero (RS 210)

2. Affiliazione

Art. 5 Membri

¹ I membri dell'OdMLP sono:

- a) l'Associazione svizzera dei pompieri professionisti;
- b) la Federazione svizzera dei pompieri;
- c) la Coordinazione svizzera dei pompieri;
- d) il Sindacato svizzero dei servizi pubblici.

² Su proposta del Comitato, l'Assemblea dei delegati può accettare altri membri in seno all'Associazione.

Art. 6 Fine dell'affiliazione

¹ L'affiliazione cessa:

- a) con una dichiarazione scritta di dimissione, inviata per raccomandata, che deve essere spedita con un preavviso di sei mesi e prede effetto alla fine dell'anno civile;
- b) con l'esclusione, su decisione dell'Assemblea dei delegati, se esiste un valido motivo per farlo. Un valido motivo è per esempio il non pagamento ricorrente del contributo annuale di membro. La proposta di esclusione deve essere iscritta nell'ordine del giorno dell'Assemblea dei delegati e venire notificata per scritto al membro interessato al più tardi 30 giorni prima della data dell'Assemblea dei delegati.

² I membri che dimissionano dall'OdMLP o che ne vengono esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3. Gli organi

Art. 7 Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei delegati; è l'organo supremo dell'Associazione;
- b) il Comitato;
- c) il Segretariato;
- d) la Commissione d'esame (lingua tedesca e lingue latine);
- e) l'Organo di revisione.

3.1 *L'assemblea dei delegati*

Art. 8 Partecipanti

¹ I partecipanti all'Assemblea dei delegati sono:

- a) cinque delegati dell'ASPP;
- b) un delegato della FSP;
- c) un delegato della CSP;
- d) due delegati del SSP.

² Il Comitato partecipa all'Assemblea dei delegati con voce consultiva.

³ I membri del Comitato possono rappresentare simultaneamente la loro organizzazione in qualità di delegati.

Art. 9 Ripartizione dei voti e presa di decisioni

- ¹ Ogni delegato dispone di un voto all'Assemblea dei delegati.
- ² Gli altri membri ammessi nell'OdMLP secondo l'art. 5, capoverso 2 dispongono ognuno di un voto di delegato.
- ³ In assenza di disposizioni legali o statutarie contrarie, l'Assemblea dei delegati elegge e prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Il Presidente decide in caso di uguaglianza dei voti.

Art. 10 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei delegati

- ¹ L'Assemblea dei delegati ordinaria si riunisce una volta all'anno. L'invito deve pervenir per scritto, assieme all'ordine del giorno, a tutti i membri almeno 30 giorni prima dell'Assemblea dei delegati.
- ² L'Assemblea dei delegati può deliberare in modo valido se almeno una metà dei suoi membri è presente.

Art. 11 Competenze dell'Assemblea dei delegati

L'Assemblea dei delegati ha le seguenti competenze:

- a) presa di conoscenza del rapporto annuale;
- b) discarico dei membri del Comitato;
- c) elezione e discarico dei Presidenti e dei membri eleggibili della Commissione d'esame dei pompieri professionisti con brevetto federale;
- d) elezione e discarico dei verificatori dei conti;
- e) determinazione dell'ammontare dei contributi dei membri;
- f) ammissione ed esclusione di membri;
- g) trattamento e presa di decisioni su tutti gli altri affari sottoposti dal Presidente;
- h) adozione e modifica degli statuti
- i) dissoluzione dell'Associazione (vedere art. 24).

3.2 Il Comitato e i suoi membri

Art. 12 Composizione del Comitato

Il Comitato è composto dai seguenti membri:

	<i>Designati da</i>
a) Presidente	ASPP
b) Vice-presidente	ASPP
c) Rappresentante della FSP	FSP
d) Rappresentante della CSP	CSP
e) Presidenti della commissione d'esami (lingua tedesca e lingue latine)	Assemblea dei delegati

Art. 13 Riunioni del Comitato

¹ Il Comitato si riunisce ogni volta che il trattamento degli affari lo richiede. Le riunioni del Comitato vengono convocate dal Presidente, accompagnate dall'ordine del giorno.

² Le riunioni possono inoltre aver luogo su forma di conferenze telefoniche o di videoconferenze. Il Comitato può anche prendere delle decisioni per mezzo di circolare.

³ Il Comitato prende le sue decisioni alla maggioranza semplice dei membri presenti.

⁴ In caso di eguaglianza dei voti, il voto del Presidente è decisivo.

Art. 14 Competenze del Comitato

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) emana, su mandato della Commission d'esame, il regolamento d'esame dei pompieri professionisti e delle relative direttive;
- b) redige le prese di posizione sugli affari sottoposti dalla Commissione d'esame concernenti l'esame professionale dei pompieri, sostiene e consiglia la detta Commissione;
- c) fissa l'indennità degli esperti agli esami professionali di pompieri professionista con brevetto federale così come le altre indennità;
- d) prepara l'Assemblea dei delegati;
- e) nomina il Segretariato e gli attribuisce il mandato di lavoro;
- f) prende le decisioni concernenti gli obblighi contrattuali;
- g) assume tutti i compiti che non sono riservati all'Assemblea dei delegati o attribuiti dalla legge o dagli statuti a un altro organo;
- h) organizza dei gruppi di lavoro;
- i) instaura delle collaborazioni con organizzazioni del mondo del lavoro di settori correlati.

Art. 15 Competenze del Presidente

Il Presidente ha le seguenti competenze:

- a) convoca e dirige le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei delegati;
- b) gestisce gli affari dell'Associazione;
- c) rappresenta l'Associazione e i suoi membri all'esterno;
- d) emette le direttive all'attenzione del Segretariato e sorveglia le attività di quest'ultimo;
- e) garantisce il flusso delle informazioni tra l'OdMLP e l'ASPP.

3.3 Il Segretariato

Art. 16 Competenze del Segretariato

Il Segretariato ha le seguenti competenze:

- a) organizza le riunioni;
- b) tiene i processi verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea dei delegati;
- c) sostiene il Presidente per quanto concerne gli aspetti organizzativi e amministrativi;
- d) tiene la contabilità ed elabora i conti annuali;
- e) elabora il budget e il piano finanziario;
- f) gestisce il Segretariato (corrispondenza, ecc.);
- g) gestisce il repertorio dei titolari di un brevetto federale di pompieri professionista;
- h) fa approvare il regolamento d'esame dei pompieri professionisti conformemente alla LFPr;
- i) gestisce l'archivio.

3.4 *La Commissione d'esame per l'esame professionale di pompieri professionista con brevetto federale*

Art. 17 Composizione e formazione della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame per l'esame professionale di pompieri professionista con brevetto federale è composta come segue:

- a) un presidente della Commissione d'esame proveniente dai ranghi dell'ASPP, regione germanofona;
- b) un presidente della Commissione d'esame proveniente dai ranghi dell'ASPP, regioni latine;
- c) un rappresentante della FSP;
- d) un rappresentante della CSP;
- e) un rappresentante del SSP;
- f) quattro altri rappresentanti nel rispetto della parità linguistica.

² I rappresentanti dell'ASPP della FSP, della CSO e del SSP vengono nominati dalle istituzioni che li delegano. Gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea dei delegati (art. 11).

³ I membri della Commissione d'esame sono nominati e rispettivamente eletti per un periodo di quattro anni. Al termine del loro mandato, possono essere riproposti o rieletti. Non sono sottoposti ad alcun vincolo di durata del loro mandato.

Art. 18 Competenze della Commissione d'esame

¹ Le competenze della Commissione d'esame scaturiscono dal regolamento concernente l'esame professionale di pompieri professionista.

² La Commissione d'esame elabora e aggiorna il regolamento d'esame così come le relative direttive, che presenta al comitato per adozione.

³ Il Comitato può, in ogni momento, affidare dei compiti supplementari alla Commissione d'esame (per esempio elaborazione di una proposta di revisione del regolamento d'esame, ecc.).

3.5 *I verificatori dei conti*

Art. 19 Verificatori dei conti

Due verificatori dei conti verificano ogni anno i conti e ne riferiscono all'Assemblea dei delegati.

4. Altre disposizioni

Art. 20 Diritto di firma

L'Associazione è ingaggiata in modo giuridicamente valido dalla firma collettiva a due (Presidente e un altro membro del Comitato).

Art. 21 Esercizio contabile

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 22 Responsabilità

- ¹ Il patrimonio dell'Associazione risponde esclusivamente degli impegni di quest'ultima.
- ² È esclusa ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione concernente gli impegni di quest'ultima; non esiste inoltre alcun obbligo di effettuare dei versamenti supplementari. Le disposizioni dell'art. 55, lett. 3 CC restano riservate per le persone che agiscono a nome dell'Associazione.

5. Disposizioni finali

Art. 23 Modifiche degli statuti

- ¹ Le proposte di modifiche dei presenti statuti devono essere debitamente iscritte all'ordine del giorno di un'Assemblea dei delegati. La loro adozione richiede la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.
- ² In caso di divergenze di interpretazione, fa fede la versione in tedesco dei presenti statuti.

Art. 24 Dissoluzione dell'Associazione

- ¹ Una proposta di dissoluzione dell'Associazione deve essere debitamente iscritta all'ordine del giorno di un'Assemblea dei delegati. Una tale decisione deve essere presa all'unanimità dei membri presenti.
- ² In caso di dissoluzione dell'Associazione, i membri non hanno alcun diritto sulla fortuna di quest'ultima. L'eventuale saldo del patrimonio verrà devoluto a una persona morale che persegue uno scopo identico a quello dell'Associazione.
- ³ In caso di liquidazione dell'Associazione, il Comitato funge da liquidatore.

Art. 25 Effetto giuridico degli statuti

- ¹ I presenti statuti entrano in vigore il 1° luglio 2020.
- ² Annullano e sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Approvato dall'Assemblea dei delegati del 22 giugno 2020 a Gümligen

Organizzazione del mondo del lavoro dei pompieri OdMLP



Benno Högger, Presidente

Sindacato svizzero dei servizi pubblici SSP



Jorge Serra, Segretario

Federazione svizzera dei pompieri FSP



Urs Bächtold, Direttore

Coordinazione svizzera dei pompieri CSP



Stefan Häusler, Segretario generale